

**Le Società di
Gestione del Risparmio
Speculative**

INDICE

1. FONTI NORMATIVE	5
2. DEFINIZIONE	5
3. ATTIVITA'	5
4. PROCEDURA AUTORIZZATIVA	6
5. REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI	8
6. PARTECIPANTI AL CAPITALE	10
6.1 PARTECIPAZIONI RILEVANTI ED OBBLIGHI INFORMATIVI	10
6.2 REQUISITO DI ONORABILITÀ	14
7. PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE SGRS	15
7.1 COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALLA BANCA D'ITALIA	15
7.2 INFORMATIVA ALLA BANCA D'ITALIA	16
8. OPERATIVITA' TRANSFRONTALIERA	16
8.1 STABILIMENTO DI SUCCURSALI IN STATI DELL'UE	16
8.2 PRESTAZIONE IN STATI DELL'UE DI SERVIZI PREVISTI DALLA DIRETTIVA SENZA STABILIMENTO DI SUCCURSALI	17
8.3 STABILIMENTO DI SUCCURSALI IN STATI EXTRACOMUNITARI	17
8.4 PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO IN STATI EXTRACOMUNITARI	17
9. VIGILANZA	18
10. PATRIMONIO DI VIGILANZA	20
10.1 STRUTTURA DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA	21
11. IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	22
11.1 CONTROLLO DEI RISCHI	23
11.2 ATTIVITÀ DI REVISIONE INTERNA	24

11.3	ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI DI CONTROLLO	24
11.4	PROCEDURE INTERNE	25
11.5	CODICE INTERNO DI COMPORTAMENTO	26
11.6	RECLAMI	26
	ALLEGATO A - PROGRAMMA INIZIALE DI ATTIVITA'	28
	ALLEGATO B - RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	31

1. FONTI NORMATIVE

- Testo Unico Finanziario – Decreto legislativo n. 58/98 (di seguito TUF);
- Testo Unico Bancario - Decreto legislativo n. 385/93 (di seguito TUB);
- Delibera Consob n. 11522 del 1 luglio 1998;
- Regolamento Banca d'Italia 14 aprile 200;
- Decreto Ministeriale 11 novembre 1998 n. 468;
- Decreto Ministeriale 11 novembre 1998 n. 469;
- Decreto Ministeriale 24 maggio 1999 n.228;
- Decreto Ministeriale 31 gennaio 2003 n. 47.

2. DEFINIZIONE

La “Società di Gestione del Risparmio Speculativa” (SGRS) è una SGR che ha come **oggetto esclusivo** lo svolgimento dell'attività di gestione e di promozione di fondi speculativi.

3. ATTIVITA'

Le SGR che intendono istituire e gestire fondi comuni di investimento di tipo speculativo¹ devono svolgere tale attività in via esclusiva².

Il Legislatore ha posto ai fondi speculativi i seguenti limiti:

- numero massimo di partecipanti al fondo: 200 unità;
- importo minimo della quota iniziale: 500.000 euro. Le quote dei fondi speculativi non possono essere frazionate in nessun caso;
- divieto di sollecitazione all'investimento delle quote del fondo

Il citato obbligo di specializzazione in capo a una SGRS limita notevolmente l'attività di tale veicolo, il quale potrà esercitare, oltre a quanto detto, esclusivamente:

- le attività connesse e strumentali³;
- l'attività di consulenza;
- l'esercizio in delega della gestione collettiva di altre SGRS, anche estere;
- il servizio di gestione su base individuale dei patrimoni facenti capo a investitori istituzionali⁴, con tecniche analoghe a quelle utilizzate per l'investimento dei patrimoni dei fondi speculativi.

¹ I fondi speculativi investono il proprio patrimonio nei beni indicati nel regolamento del fondo. Tali beni possono essere anche diversi da quelli indicati in via generale dall'art. 4 del D.M. 24 maggio 1999, n. 228 [ovvero: strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato; strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato; depositi bancari di denaro; beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari; crediti e titoli rappresentativi di crediti; altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale].

Il regolamento dei fondi speculativi può stabilire limiti diversi da quelli previsti dalla Banca d'Italia, fermi restando il rispetto delle disposizioni in materia di attività riservate e l'esigenza di assicurare un frazionamento degli investimenti coerente con gli obiettivi di ottimizzazione del portafoglio.

I fondi di fondi possono investire il patrimonio in OICR (fondi di primo livello) che a loro volta investono in altri OICR (fondi di secondo livello) solo ove questi ultimi siano direttamente investiti in strumenti finanziari diversi dagli OICR.

Il regolamento del fondo deve menzionare la rischiosità dell'investimento e la circostanza che esso avviene in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia.

Nel regolamento del fondo sono indicati i beni oggetto dell'investimento e le modalità di partecipazione con riferimento all'adesione dei partecipanti ed al rimborso delle quote.

I fondi speculativi, a differenza degli altri fondi, possono essere istituiti e gestiti solo da SGR che abbiano come **oggetto esclusivo** l'istituzione e la gestione di fondi speculativi (SGRS)

² Art. 16 D.M. 24 maggio 1999, n. 228

³ Ai sensi del Regolamento Banca d'Italia 14 aprile 2005, per attività connessa si intende l'attività che consente di promuovere e sviluppare l'attività principale esercitata, mentre, per attività strumentale, si intende l'attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella principale svolta.

⁴ Sono considerati investitori istituzionali le seguenti categorie di investitori qualificati:

4. PROCEDURA AUTORIZZATIVA

La domanda di autorizzazione allo svolgimento del servizio di gestione collettiva di fondo speculativi deve essere inviata alla Banca d'Italia.

La domanda di autorizzazione⁵ deve indicare:

- la denominazione, la sede legale e la direzione generale della società;
- le generalità e la veste legale della persona che la sottoscrive;
- l'elenco dei documenti allegati;
- un nominativo al quale fare riferimento per eventuali comunicazioni.

Alla domanda sono allegati:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, con gli estremi dell'omologazione e il numero di iscrizione della società nel registro delle imprese;
- l'attestazione, a firma del presidente dell'organo di controllo, del versamento del capitale sociale;
- il programma di attività⁶ e la relazione sulla struttura organizzativa⁷, nonché ogni elemento utile al fine di illustrare compiutamente le caratteristiche operative che la società intende assumere;
- l'elenco dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale della società, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette andrà specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;
- l'elenco nominativo di tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo nonché degli eventuali amministratori delegati, dei direttori generali e dei soggetti che ricoprono funzioni equivalenti con indicazione delle generalità complete;
- il verbale della delibera consiliare di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali della società istante;
- la documentazione in ordine ai partecipanti al capitale e alla struttura del gruppo rilevante.

Non è necessario presentare documenti già in possesso della Banca d'Italia, anche ad altro titolo (da indicare nell'istanza).

La SGR può allegare all'istanza, ove già esaminati dal competente organo aziendale, i regolamenti di gestione dei fondi comuni che intende istituire e/o gestire.

La Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriori informazioni, ove necessario, a integrazione della documentazione prodotta.

-
- a) le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le SGR, le SICAV, i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del TUB;
 - b) i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti di cui alla lettera a);
 - c) le fondazioni bancarie;
 - d) le persone giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente.

⁵ Regolamento Banca d'Italia 14 aprile 2005, titolo II, capitolo I, sezione VI

⁶ Allegato A

⁷ Allegato B

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione, sentita la Consob, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda. La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata presentata ovvero è pervenuta alla Banca d'Italia per lettera raccomandata A.R.

Il termine è interrotto se la documentazione risulta incompleta o se la società istante di propria iniziativa invia alla Banca d'Italia nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa; in tale ipotesi, un nuovo termine di 90 giorni comincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione.

Il termine è sospeso:

- qualora la Banca d'Italia chieda ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta. Le nuove informazioni devono pervenire alla Banca d'Italia entro 120 giorni; in caso contrario, l'istanza si considera ritirata;
- qualora la Banca d'Italia debba interessare autorità di vigilanza estere per l'esistenza di rapporti societari con soggetti esteri;
- nei casi in cui la Banca d'Italia richieda una perizia o disponga un'ispezione per verificare l'esistenza e l'ammontare del patrimonio della società istante; i termini iniziano nuovamente a decorrere dalla data di consegna della perizia ovvero dalla conclusione delle verifiche degli ispettori della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia comunica alla società interessata l'inizio della sospensione del termine e il momento in cui esso ricomincia a decorrere.

L'autorizzazione è rilasciata quando ricorrono le seguenti condizioni⁸:

- la forma adottata sia quella di società per azioni;
- la denominazione sociale contenga le parole "società di gestione del risparmio";
- la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
- il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a 1 milione di euro⁹;
- i soggetti che svolgono funzione di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità;
- i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti di onorabilità;
- la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa;
- venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa.

L'autorizzazione è comunque negata quando dalla verifica delle condizioni richieste non risulti garantita la sana e prudente gestione.

In seguito al rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia iscrive la SGRS nell'albo delle SGR. A partire da tale data, tutti i rapporti intercorrenti tra la SGRS e la Banca d'Italia devono aver luogo per il tramite delle Filiali della Banca competenti per territorio che è quella della sede legale della SGRS. Qualora la sede legale non coincida con quella della direzione generale, si fa riferimento a quest'ultima.

La SGRS comunica alla Banca d'Italia l'inizio dell'attività di gestione entro 30 giorni dall'avvio della stessa.

⁸ Art. 34 del TUF

⁹ Regolamento Banca d'Italia 14 aprile 2005

La Banca d'Italia dichiara la decadenza dell'autorizzazione e procede alla cancellazione dall'albo qualora, trascorso un anno dal rilascio dell'autorizzazione, non sia stato dato inizio all'attività. L'autorizzazione decade anche nell'ipotesi in cui la SGRS interrompa l'esercizio dell'attività di gestione per più di sei mesi.

Le SGRS che intendono rinunciare all'autorizzazione lo comunicano alla Banca d'Italia, la quale, sentita la Consob, provvede alla cancellazione dall'albo entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione.

5. REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SGRS devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze¹⁰.

La responsabilità della verifica del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza (per ora solo in capo ai sindaci) degli esponenti aziendali e della completezza probatoria della documentazione a supporto delle valutazioni effettuate è rimesso all'organo amministrativo della società.

Per i membri supplenti del collegio sindacale l'accertamento va effettuato fin dal momento della loro nomina.

Gli esponenti che vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione della carica o nei cui confronti sia stata avviata l'azione penale per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità comunicano tempestivamente tali circostanze all'organo amministrativo affinché possa adottare idonei provvedimenti.

In caso di sostituzione di un membro dell'organo amministrativo o del soggetto che svolge funzioni di direzione nella società, la verifica in capo al sostituto va condotta entro 30 giorni dal momento della nomina.

In caso di rinnovo degli organi sociali, va accertata la permanenza dei requisiti in capo agli esponenti riconfermati.

L'esame delle posizioni va condotto per ciascuno degli interessati e con la loro rispettiva astensione e deve risultare dal verbale consiliare. La documentazione acquisita a tal fine è trattenuta presso la società e conservata per un periodo di 10 anni dalla data della delibera per la quale è stata utilizzata.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla Consob¹¹.

- *Requisito di onorabilità*: possono ricoprire il ruolo di esponenti aziendali solo coloro che non si trovano nelle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del c.c., non sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria

¹⁰ Decreto Ministeriale n. 468/98

¹¹ Art. 13 del TUF, comma 2 e comma 3

(salvi gli effetti della riabilitazione) o condannati con sentenza irrevocabile (salvi gli effetti della riabilitazione) per alcune tipologie di reato.

E' rimessa al prudente apprezzamento della società la scelta di non effettuare le verifiche in merito ai requisiti di onorabilità in capo ai soggetti che rivestono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in:

- enti o società sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia;
 - società di gestione e Sicav armonizzate, nonché banche, imprese d'investimento e Imel comunitari;
 - banche e imprese di investimento extracomunitarie, nonché società di gestione e Sicav non armonizzate nei casi in cui:
 - ✓ gli esponenti aziendali siano sottoposti ad analoghi requisiti nel paese d'origine e tale circostanza sia comprovata mediante attestazione dell'autorità di vigilanza del paese d'origine, ovvero
 - ✓ siano stati autorizzati ad aprire una succursale in uno Stato membro e tale circostanza sia comprovata da attestazione dell'autorità dello Stato membro interessato;
 - enti o società ai quali si applicano disposizioni speciali in materia di onorabilità (intermediari finanziari ex art. 106 TUB, imprese di assicurazione, fondazioni bancarie, ecc.);
 - enti pubblici anche economici
- *Requisito di professionalità*: i membri del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno 3 anni attraverso l'esercizio di:
 - attività di amministrazione o controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo;
 - attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
 - funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo¹².

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve avere un'esperienza complessiva di almeno 5 anni attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni sopraindicate. L'Amministratore Delegato e il Direttore Generale (o funzioni equivalenti) devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a 5 anni.

- *Requisito di indipendenza*: in attesa dell'emanazione del relativo regolamento, Banca d'Italia ha stabilito che, seppure per ora nei confronti dei soli sindaci degli intermediari finanziari e degli intermediari del mercato mobiliare trovano applicazione, in base al nuovo regime, i requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile¹³, oltre a quelli che saranno successivamente determinati con apposito decreto ministeriale ai sensi degli artt. 109 del TUB e 13 del TUF.

Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità, nonché di indipendenza (in capo ai sindaci), la società deve inviare il verbale della riunione del consiglio di

¹² Tali funzioni possono essere svolte anche presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

¹³ Art. 2399 c.c.

amministrazione nel corso della quale sono stati verificati i suddetti requisiti degli esponenti aziendali.

Sono motivo di sospensione dalle cariche di membro del Consiglio di Amministrazione, Sindaco nonché Direttore Generale:

- la condanna non definitiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene previste per i reati citati nel punto precedente con sentenza non definitiva;
- l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza o di una misura cautelare di tipo personale.

6. PARTECIPANTI AL CAPITALE

6.1 Partecipazioni rilevanti ed obblighi informativi

Chiunque intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata (acquisire azioni con diritto di voto che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo: a) al superamento del 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della SGRS; b) al superamento delle soglie del 10%, 20%, 33% e 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della SGRS; c) al controllo della SGRS, indipendentemente dall'entità della partecipazione; oppure cedere azioni con diritto di voto in modo tale che l'ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di sotto di ciascuna delle soglie rilevanti ovvero che si verifichi la perdita del controllo) nel capitale di una SGRS rappresentato da azioni con diritto di voto, deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva è dovuta anche per gli acquisti e le cessioni da cui derivino variazioni della partecipazione quando ciò comporti il superamento delle soglie rilevanti, ovvero la perdita o l'acquisizione del controllo della società.

La comunicazione deve essere inviata in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia ove ha sede legale l'intermediario cui si riferisce l'operazione. Nel caso in cui la sede legale non coincida con la direzione generale dell'intermediario, la comunicazione va presentata alla Filiale ove è insediata quest'ultima. Essa è diversamente disciplinata a seconda che si tratti di partecipazione superiore al 20%/che determini il controllo o pari/inferiore al 20% del capitale.

Acquisizione di una partecipazione superiore al 20% o del controllo

Persone fisiche

Devono comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità¹⁴ e la sussistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione dell'intermediario e a consentire l'effettivo esercizio della vigilanza.

¹⁴ Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità i soggetti che svolgono funzione di amministrazione, direzione e controllo in:

1. soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia;
2. società di gestione e Sicav armonizzate nonché banche, imprese d'investimento e Imel comunitari;
3. banche e imprese d'investimento extracomunitarie, società di gestione e Sicav non armonizzate nei casi in cui:
 - a) gli esponenti aziendali siano sottoposti ad analoghi requisiti nel paese d'origine e tale circostanza sia comprovata mediante attestazione dell'autorità di vigilanza del paese d'origine, ovvero
 - b) siano stati autorizzati ad aprire una succursale in uno Stato membro e tale circostanza sia comprovata da attestazione dell'autorità dello Stato membro interessato;
4. enti o società ai quali si applicano disposizioni speciali in materia di onorabilità (intermediari finanziari ex art. 106 TUB, imprese di assicurazione, fondazioni bancarie, ecc.);

Al fine di garantire la sana e prudente gestione rilevano:

- la correttezza nelle relazioni d'affari e la situazione finanziaria di soggetti che presentano la comunicazione; in tale ambito vengono considerati i rapporti di indebitamento che il soggetto ha in essere con eventuali banche o altri intermediari del gruppo di appartenenza del soggetto di cui intenda acquisire la partecipazione;
- i rapporti (partecipativi, finanziari, ecc.) che il soggetto richiedente ha con l'intermediario di cui intende assumere una partecipazione o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultimo;
- gli eventuali legami di qualsiasi natura – anche familiari o associativi – tra il richiedente e altri soggetti in grado di compromettere le condizioni sopraindicate.

Qualora l'intermediario entri a far parte di un gruppo diverso da un gruppo bancario comunitario, la Banca d'Italia valuta che l'assetto del gruppo medesimo non risulti di ostacolo ai controlli di vigilanza. Qualora al gruppo appartengano società insediate all'estero ovvero qualora lo stesso abbia significative relazioni con società insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o se le attività svolte in quei paesi siano tali da pregiudicare l'esercizio di un'azione efficace di vigilanza.

La Banca d'Italia può richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione dell'intermediario.

Al fine di verificare la sana e prudente gestione, alla comunicazione deve essere allegata la documentazione prevista dalla Banca d'Italia¹⁵.

Persone giuridiche

In tal caso il requisito di onorabilità deve essere posseduto da tutti i membri dell'organo amministrativo e dal direttore generale ovvero da soggetti che ricoprono cariche equivalenti¹⁶.

-
5. soggetti che controllano società sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia ovvero intermediari o enti di cui ai precedenti punti, purché tali soggetti controllanti siano sottoposti a loro volta a requisiti analoghi a quelli previsti nella presente sezione;
 6. enti pubblici anche economici.

¹⁵La documentazione da allegare è la seguente:

- nel caso in cui esercitino attività d'impresa in via diretta, informazioni concernenti la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- il *curriculum vitae*;
- riferimenti in ordine ai legami di parentela, di coniugio, alle situazioni di affinità e ai vincoli associativi con i soci o con i soggetti che ricoprono cariche nell'intermediario in cui intendono assumere la partecipazione;
- riferimenti circa le relazioni di affari (es.: servizi prestati e ricevuti) e altri collegamenti che il soggetto interessato ha in essere con l'intermediario cui si riferisce la partecipazione e con i partecipanti al capitale dell'intermediario medesimo, nonché i rapporti di debito con banche e altri intermediari del gruppo di appartenenza dell'intermediario;
- indicazione delle fonti di finanziamento che il soggetto intende eventualmente attivare per realizzare l'acquisto della partecipazione, con l'indicazione dei soggetti finanziatori.

¹⁶ E' rimessa al prudente apprezzamento della società la possibilità di non effettuare le verifiche in merito ai requisiti di onorabilità in capo ai soggetti che rivestono funzioni di amministrazione e direzione in:

- società di gestione e Sicav armonizzate, nonché banche, imprese d'investimento e Imel comunitari;
- banche e imprese d'investimento extracomunitarie, società di gestione e Sicav non armonizzate nei casi in cui:
 - gli esponenti aziendali siano sottoposti ad analoghi requisiti nel paese d'origine e tale circostanza sia comprovata mediante attestazione dell'autorità di vigilanza del paese d'origine, ovvero
 - siano stati autorizzati ad aprire una succursale in uno stato membro e tale circostanza sia comprovata da attestazione dell'autorità dello Stato membro interessato;
- enti o società ai quali si applicano disposizioni speciali in materia di onorabilità (intermediari finanziari ex art. 106 TUB, imprese di assicurazione, fondazioni bancarie, ecc.);
- soggetti che controllano società sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia ovvero intermediari o enti di cui ai precedenti punti, purché tali soggetti controllanti siano sottoposti a loro volta a requisiti analoghi a quelli previsti nella presente sezione;
- enti pubblici anche economici.

La verifica è effettuata dall'organo amministrativo della persona giuridica che intende assumere la partecipazione; esso è responsabile della verifica e della completezza probatoria della documentazione posta a supporto delle valutazioni effettuate. In caso di sostituzione di un membro dell'organo amministrativo o del direttore generale o di soggetti che svolgono cariche equivalenti, la verifica in capo al sostituto va condotta entro 30 giorni dalla nomina. L'accertamento del possesso dei requisiti va effettuato in capo a tutti gli interessati in occasione di ogni rinnovo degli organi sociali.

Fermo restando quanto previsto per le persone fisiche per la verifica della sana e prudente gestione, le persone giuridiche devono allegare alla comunicazione specifica documentazione prevista a proposito dalla Banca d'Italia¹⁷, a meno che si tratti di un soggetto espressamente esentato¹⁸.

Acquisizione del controllo o sostituzione del controllante

Il nuovo controllante deve presentare, oltre alla documentazione prevista a seconda che si tratti di persona fisica o di persona giuridica, il piano industriale relativo alla gestione dell'intermediario o del gruppo risultante dall'operazione.

Il progetto deve contenere precise indicazioni sulle modalità tecniche dell'operazione di acquisizione, sulle ipotesi su cui si basano i programmi di espansione, sulle sinergie che si intendono attivare e sui rendimenti attesi. In quest'ambito assumono rilievo le informazioni relative ai riflessi dell'operazione sul patrimonio e sul livello dei costi. Il progetto deve fornire indicazioni sugli assetti di "governance" che derivano dall'operazione al fine di individuare con chiarezza i soggetti chiamati ad assicurare gli indirizzi gestionali dell'intermediario o del gruppo.

Acquisizione di una partecipazione pari o inferiore al 20% nel capitale di un intermediario

Fermo restando quanto previsto al fine della verifica del requisito di onorabilità in caso di partecipazioni pari o superiori al 20% del capitale o del controllo si riscontrano differenze inerentemente alla documentazione da allegare alla comunicazione per la valutazione della sana e

¹⁷ Le persone giuridiche devono allegare la documentazione di seguito indicata:

- bilancio dell'ultimo esercizio corredato dalla relazione degli amministratori e del collegio sindacale e, ove esistente, della relazione della società di revisione;
- il curriculum vitae dei membri degli organi amministrativi, del direttore generale e del legale rappresentante;
- riferimenti circa le relazioni di affari (es: servizi prestati e ricevuti) e altri collegamenti che il soggetto interessato ha in essere con l'intermediario a cui si riferisce la partecipazione e con i partecipanti al capitale dell'intermediario medesimo, nonché i rapporti di debito con banche e altri intermediari del gruppo di appartenenza dell'intermediario;
- indicazioni delle fonti di finanziamento che il soggetto intende utilizzare per realizzare l'acquisto della partecipazione, con l'indicazione degli eventuali soggetti finanziatori;
- elenco dei soci che detengono una partecipazione superiore al 10% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto nel soggetto che effettua la comunicazione.

Inoltre, ove il soggetto che effettua la comunicazione faccia parte di un gruppo devono essere inviati:

- la mappa del gruppo con l'indicazione temporale delle sue componenti;
- il bilancio consolidato di gruppo relativo all'ultimo esercizio;
- riferimenti in ordine ai rapporti finanziari e operativi in essere tra:
 - l'intermediario in cui si intende assumere la partecipazione e i soggetti appartenenti al gruppo;
 - gli enti finanziari del gruppo e le altre società comprese nel gruppo.

Ove si tratti di una società estera sottoposta a vigilanza dovranno inoltre essere inviate:

- una lettera di *good-standing* o una attestazione dell'autorità di vigilanza del paese d'origine;
- una dichiarazione della società con la quale si attesta l'insussistenza di vincoli a fornire informazioni alla Banca d'Italia nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza.

¹⁸ La documentazione non è richiesta se il soggetto che effettua la comunicazione è:

- una banca, un'impresa di investimento o un Imel comunitari, nonché una società di gestione armonizzata;
- una banca o un'impresa di investimento extra comunitaria, nonché una società di gestione non armonizzata, sottoposte a forme di vigilanza analoghe a quelle previste per le banche e le imprese d'investimento comunitarie, ovvero per le società di gestione armonizzate.

Non sono tenute a inviare la documentazione le società fiduciarie.

prudente gestione, sia qualora il soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione sia una persona fisica¹⁹, sia nel caso in cui si tratti di una persona giuridica²⁰.

La Banca d'Italia, nel termine di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, può vietare l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che il potenziale acquirente non sia idoneo ad assicurare una gestione sana e prudente dell'intermediario o l'effettivo esercizio della vigilanza. Nell'ipotesi in cui la Banca d'Italia vieti l'acquisizione della partecipazione, copia del relativo provvedimento è trasmessa anche alla società interessata. Nell'ipotesi in cui non si intenda più concludere l'operazione se ne dovrà dare apposita comunicazione alla Banca d'Italia.

Il termine di 90 giorni è interrotto se la documentazione risulta incompleta o se il richiedente di propria iniziativa invia alla Banca d'Italia nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa: in tali ipotesi, un nuovo termine di 90 giorni comincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione mancante.

Il termine è sospeso:

- qualora la Banca d'Italia chieda ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta. Le nuove informazioni devono pervenire alla Banca d'Italia entro 120 giorni; in caso contrario, la comunicazione si considera ritirata;
- qualora la Banca d'Italia debba interessare autorità di vigilanza estere per l'esistenza di rapporti societari con soggetti esteri.

La Banca d'Italia comunica alla società interessata il momento in cui il termine è sospeso e quello in cui esso ricomincia a decorrere.

Nel caso in cui l'acquisizione della partecipazione derivi da atti di liberalità o avvenga per successione, l'esercizio del diritto di voto è sospeso fino al decorso del termine di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia o delle informazioni integrative eventualmente richieste.

Nell'ipotesi in cui la Banca d'Italia vieti l'acquisizione della partecipazione, copia del relativo provvedimento è trasmessa anche alla società interessata.

Nel caso in cui la Banca d'Italia abbia fissato un termine massimo per l'acquisizione della partecipazione, l'esercizio del diritto di voto inerenti alle azioni acquistate oltre il termine

¹⁹Se il soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione è una persona fisica, deve essere allegata la seguente documentazione:

- il curriculum vitae;
- i riferimenti in ordine ai legami di parentela, di coniugio, a situazioni di affinità e ai vincoli associativi con i soci o con i soggetti che ricoprono cariche nell'intermediario in cui intendono assumere la partecipazione;
- nel caso in cui esercitino attività di impresa in via diretta, informazioni circa la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa esercitata;
- l'indicazione delle fonti di finanziamento che il soggetto intende eventualmente attivare per l'acquisto della partecipazione con l'indicazione dei soggetti finanziatori.

²⁰Se il soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione è una persona giuridica, deve essere allegata la seguente documentazione:

- bilancio dell'ultimo esercizio corredato dalla relazione degli amministratori e del collegio sindacale e, ove esistente, dalla relazione della società di revisione;
- il curriculum vitae dei membri degli organi amministrativi, del direttore generale o del legale rappresentante;
- indicazione delle fonti di finanziamento che il soggetto intende utilizzare per realizzare l'acquisto della partecipazione, con l'indicazione degli eventuali soggetti finanziatori;

Inoltre, ove il soggetto che effettua la comunicazione faccia parte di un gruppo devono essere inviati:

- la mappa del gruppo con l'indicazione territoriale delle sue componenti;
- il bilancio consolidato di gruppo relativo all'ultimo esercizio;

Ove si tratti di una società estera sottoposta a vigilanza dovranno inoltre essere inviate:

- una lettera di *good standing* o una attestazione dell'autorità di vigilanza del paese d'origine;
- una dichiarazione della società con la quale si attesta l'insussistenza di vincoli a fornire informazioni alla Banca d'Italia nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza.

prescritto è sospeso. Il diritto di voto è inoltre sospeso quando non siano state effettuate le prescritte comunicazioni, quando sia intervenuto espreso divieto della Banca d'Italia ovvero non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione.

Nell'ipotesi in cui non si intenda più concludere l'operazione se ne dovrà dare apposita comunicazione alla Banca d'Italia.

6.2 Requisito di onorabilità²¹

Chiunque partecipa in una SGRS in misura superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:

- a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 1423/56²² o della legge 575/65²³, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile²⁴ e nel Regio Decreto 16 marzo 1942 n.267²⁵;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

In caso di partecipazione indiretta, il requisito di onorabilità è comprovato solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che intende acquisire direttamente azioni dell'intermediario (quando la partecipazione comporti il superamento delle soglie rilevanti).

E' rimessa alla responsabilità del consiglio di amministrazione o dell'organo con funzioni equivalenti la valutazione della completezza probatoria della documentazione.

²¹ Decreto Ministeriale 11 novembre 1998 n. 469

²² Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità

²³ Disposizioni contro la mafia

²⁴ Disposizioni penali in materia di società e di consorzi

²⁵ Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa

7. PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE SGRS²⁶

Le SGRS possono assumere partecipazioni in:

- banche;
- Società di Gestione del Risparmio;
- Società di Gestione Armonizzate;
- Società di Intermediazione a Capitale Variabile;
- Società di Intermediazione Mobiliare;
- Imprese di investimento;
- Intermediari previsti dal Titolo V del TUB²⁷
- Istituti di Moneta Elettronica;
- Altre società che esercitano attività finanziaria: si intendono le società di partecipazione che detengono partecipazioni esclusivamente nel settore finanziario e le società, con sede in Italia o all'estero, esercenti, in via esclusiva o prevalente, altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lett. B) del TUB²⁸;
- Imprese di assicurazione e società strumentali, con sede legale in Italia o all'estero.

Le partecipazioni detenute dalle SGRS, non detratte dal patrimonio di vigilanza, non possono eccedere il 50% del patrimonio medesimo.

7.1 Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia

Le SGRS che intendono assumere partecipazioni di controllo in società finanziarie, imprese di assicurazione, banche o società strumentali effettuano, almeno 60 giorni prima dell'acquisizione dell'interessenza, apposita comunicazione alla Banca d'Italia.

La comunicazione deve essere effettuata sia in caso di assunzione diretta o indiretta del controllo sia in caso di adesione a sindacati di voto.

²⁶ Regolamento Banca d'Italia 14 aprile 2005, titolo II, capitolo II

²⁷ Soggetti operanti nel settore finanziario ex artt. 106, 107, 113 TUB

²⁸ Art. 59 TUB – Definizioni - comma 1, lett. b) per “società finanziarie” si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità delle delibere del CICR; una o più delle attività previste dall'art. 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del n. 15 della medesima lettera.

Art.1 TUB – Definizioni – comma 2, lett. f) “attività ammesse al mutuo riconoscimento”: le attività di:

- 2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il “forfaiting”;
- 3) leasing finanziario;
- 4) servizi di pagamento;
- 5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, “travellers cheques”, lettere di credito);
- 6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
- 7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
 - strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
 - cambi;
 - strumenti finanziari a termine e operazioni;
 - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
 - valori mobiliari;
- 8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
- 9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
- 10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo “money broking”;
- 11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
- 12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
- 15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989.

La comunicazione è corredata dallo statuto e dagli ultimi due bilanci approvati della società di cui si intende assumere la partecipazione nonché di ogni notizia utile a inquadrare l'operazione nell'ambito della complessiva strategia aziendale.

Sono, inoltre fornite informazioni concernenti l'impatto dell'operazione sulla situazione finanziaria attuale e prospettica del partecipante nonché sul rispetto delle disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale delle SGRS.

La Banca d'Italia, nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può vietare l'assunzione della partecipazione tenuto conto della situazione tecnica della SGRS.

7.2 Informativa alla Banca d'Italia

Le SGRS comunicano alla Banca d'Italia, entro 10 giorni dall'acquisto, le partecipazioni assunte. Gli incrementi o i decrementi delle partecipazioni devono essere comunicati solo ove determinino l'acquisizione o la perdita del controllo della partecipata.

8. OPERATIVITA' TRANSFRONTALIERA²⁹

Le SGRS possono operare, anche senza stabilirvi succursali:

- in uno Stato comunitario, in conformità a quanto previsto dal regolamento emanato dalla Banca d'Italia, sentita la Consob;
- in uno Stato extracomunitario, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

Costituisce in ogni caso condizione per il rilascio delle autorizzazioni a operare in uno Stato extracomunitario, l'esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia, la Consob e le competenti Autorità dello Stato ospitante.

8.1 Stabilimento di succursali in Stati dell'UE

La SGRS che intende insediare una succursale in un paese comunitario invia alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva.

Entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute all'autorità competente del paese ospitante. Se la documentazione presentata è incompleta o insufficiente il termine è interrotto; un nuovo termine di 90 giorni riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Dell'avvenuta notifica all'autorità competente del paese ospitante è data comunicazione alla SGRS interessata.

La SGRS può stabilire la succursale e iniziare l'attività dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dell'autorità competente del paese ospitante ovvero quando siano passati 60 giorni dal momento in cui tale autorità ha ricevuto la notifica della Banca d'Italia riguardante lo stabilimento della succursale. La SGRS dà tempestiva notizia alla Banca d'Italia dell'effettivo inizio e della cessazione dell'attività della succursale.

La Banca d'Italia, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione preventiva, può rifiutare di effettuare la notifica all'autorità competente dello Stato ospitante per motivi attinenti all'adeguatezza della struttura organizzativa o alla situazione finanziaria, economica o patrimoniale della SGRS. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che la SGRS può incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero. La Banca d'Italia comunica alla SGRS i motivi del rifiuto della notifica.

²⁹ Art. 41 TUF

8.2 Prestazione in Stati dell'UE di servizi previsti dalla direttiva senza stabilimento di succursali

Le SGRS che intendono operare per la prima volta in un altro paese comunitario senza stabilimento di succursali inviano alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute all'autorità competente del paese ospitante. Se la documentazione presentata è incompleta o insufficiente il termine è interrotto; un nuovo termine di 30 giorni riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Dell'avvenuta notifica all'autorità competente del paese ospitante è data comunicazione alla SGRS interessata.

8.3 Stabilimento di succursali in Stati extracomunitari

La SGRS può stabilire succursali in paesi extracomunitari previa autorizzazione della Banca d'Italia, nel rispetto delle disposizioni vigenti nel paese ospitante.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione nel termine di 90 giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione da parte della SGRS. Se la documentazione presentata è incompleta o insufficiente il termine è interrotto; un nuovo termine di 90 giorni riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

La Banca d'Italia può chiedere un parere sull'iniziativa all'autorità competente del paese estero. In tal caso il termine di 90 giorni è interrotto. La Banca d'Italia comunica alla SGRS interessata l'interruzione dei termini.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alle seguenti condizioni:

- esistenza, nel paese di insediamento, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
- esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia, la Consob e le competenti autorità dello Stato estero volte, tra l'altro, ad agevolare l'accesso alle informazioni da parte della Banca d'Italia e della Consob, anche attraverso l'espletamento di controlli in loco;
- possibilità di agevole accesso, da parte della casa madre, alle informazioni della succursale;
- adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SGRS. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che le SGRS possono incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero.

La Banca d'Italia comunica alla SGRS interessata i motivi del mancato rilascio dell'autorizzazione.

Le SGRS comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia l'effettivo inizio e la cessazione dell'attività della succursale.

La Banca d'Italia comunica alla Consob le autorizzazioni rilasciate.

8.4 Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati extracomunitari

La SGRS può operare in un paese extracomunitario senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia e nel rispetto delle disposizioni vigenti nel paese ospitante.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione nel termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione da parte della SGRS. Se la documentazione presentata è incompleta o insufficiente il termine è interrotto; un nuovo termine di 60 giorni riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

La Banca d'Italia può chiedere un parere sull'iniziativa all'autorità competente del paese estero. In tal caso il termine di 60 giorni è interrotto. La Banca d'Italia comunica alla SGRS interessata l'interruzione dei termini.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alle seguenti condizioni:

- esistenza, nel paese in cui la SGRS intende operare, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
- esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia, la Consob e le competenti autorità dello Stato estero.

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando non ricorrano le condizioni indicate e per i motivi attinenti all'adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SGRS.

La Banca d'Italia comunica alla SGRS interessata i motivi del mancato rilascio dell'autorizzazione.

La Banca d'Italia comunica alla Consob le autorizzazioni rilasciate.

9. VIGILANZA

Alla Banca d'Italia e alla Consob è affidata la funzione di vigilanza sulle SGRS con lo scopo di tutelare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, alla competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario.

La Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale.

La Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.

La Banca d'Italia e la Consob operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

Le forme di vigilanza sono quattro: regolamentare, informativa, ispettiva, sul gruppo.

Vigilanza regolamentare³⁰

La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento:

- l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- le modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;
- le regole applicabili agli Oicr aventi ad oggetto:

³⁰ Art 6 del TUF

- i criteri e i divieti relativi all'attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;
- le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio;
- gli schemi-tipo e le modalità di redazione dei prospetti contabili che la SGRS deve redigere periodicamente;
- i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di Oicr;
- i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore.

La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento:

- le procedure, anche di controllo interno, relative ai servizi prestati e la tenuta delle evidenze degli ordini e delle operazioni effettuate;
- il comportamento da osservare nei rapporti con gli investitori, anche tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo i conflitti di interessi e di assicurare che la gestione del risparmio su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell'Oicr;
- gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi; i flussi informativi tra i diversi settori dell'organizzazione aziendale.

Vigilanza informativa³¹

La Banca d'Italia e la Consob:

- possono chiedere, nelle materie di rispettiva competenza, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabilite. Tali poteri possono essere esercitati anche nei confronti della società incaricata della revisione contabile;
- devono essere informate senza indugio dal collegio sindacale di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività della SGRS;
- devono essere informate senza indugio dalla società incaricata della revisione contabile, di tutti gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilevi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici di Oicr;

Gli ultimi due punti si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo ed alle società incaricate della revisione contabile presso le società che controllano le SGRS o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 23 del TUF.

Vigilanza ispettiva³²

La Banca d'Italia e la Consob:

- possono, per le materie di rispettiva competenza, e in armonia con le disposizioni comunitarie, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati;

³¹ Art 8 del TUF

³² Art. 10 del TUF

- possono chiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di SGRS stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità per le verifiche.

Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all'altra autorità, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza.

Vigilanza sul gruppo³³

La Banca d'Italia:

- ha la facoltà di impartire alla SGRS posta al vertice del gruppo disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b) ³⁴, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. Ove lo richiedano esigenze di stabilità, può emanare nelle stesse materie disposizioni di carattere particolare;
- fornisce le istruzioni che la SGRS capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, deve seguire per emanare disposizioni alle componenti del gruppo.

La Banca d'Italia e la Consob:

- possono chiedere, per le materie di rispettiva competenza, ai soggetti³⁵ sottoposti a vigilanza sul gruppo, la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni. Le informazioni utili all'esercizio della vigilanza possono essere richieste anche ai soggetti che, pur non svolgendo servizi di investimento, servizi di gestione collettiva del risparmio nonché attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie o altre attività finanziarie, siano legati alla SGRS da rapporti partecipativi;
- possono, per le materie di rispettiva competenza, effettuare ispezioni presso i soggetti sottoposti a vigilanza sul gruppo. Possono altresì, al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti, effettuare ispezioni presso i soggetti che, pur non svolgendo servizi di investimento, servizi di gestione collettiva del risparmio nonché attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie, siano legati alla SGRS da rapporti partecipativi.

10. PATRIMONIO DI VIGILANZA

Il patrimonio di vigilanza è calcolato come somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi, secondo le disposizioni che seguono. Gli elementi positivi che concorrono alla quantificazione del patrimonio devono poter essere utilizzati senza restrizioni o indugi per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali nel momento in cui tali rischi o perdite si manifestano. L'importo di tali elementi è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.

³³ Art. 12 del TUF

³⁴ Art. 11 TUF, comma 1, lettera b): La Banca d'Italia, sentita la CONSOB: ... b) può emanare disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza sul gruppo tra quelli esercenti servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio nonché attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie, come individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b) del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del T.U. bancario:

1. sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da una società di gestione del risparmio;
2. controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o una società di gestione del risparmio;
3. non sono controllati, direttamente o indirettamente, dagli stessi soggetti che controllano la SIM o la società di gestione del risparmio;
4. sono partecipati almeno per il 20 per cento da uno dei soggetti indicati nei numeri 1), 2) e 3), dalla SIM o dalla società di gestione del risparmio.

³⁵ Individuati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b) del TUF

10.1 Struttura del Patrimonio di vigilanza

Patrimonio di base:

il capitale versato, le riserve, escluse quelle di rivalutazione, gli utili di esercizi precedenti riportati a nuovo e il fondo per rischi finanziari generali costituiscono gli elementi patrimoniali di qualità primaria. Il totale dei suddetti elementi, previa deduzione delle azioni di propria emissione in portafoglio, dell'avviamento e delle altre attività immateriali, delle perdite di esercizi precedenti riportate a nuovo nonché delle perdite di rilevante entità verificatesi nell'esercizio in corso, costituisce il "patrimonio di base". Tale aggregato viene ammesso nel computo del patrimonio di vigilanza senza alcuna limitazione.

Patrimonio supplementare:

le riserve di rivalutazione, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, le passività subordinate con durata originaria non inferiore a 5 anni e i fondi rischi su crediti costituiscono, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla Banca d'Italia³⁶, gli elementi patrimoniali di qualità secondaria. Il totale dei suddetti elementi costituisce il "patrimonio supplementare". Tale aggregato è computabile entro il limite massimo rappresentato dall'ammontare del patrimonio di base; tuttavia, le passività subordinate di cui sopra non possono eccedere il 50 per cento del patrimonio di base.

Elementi da dedurre:

dall'ammontare complessivo del patrimonio di base e del patrimonio supplementare si deducono:

- le partecipazioni possedute in altre SGR, banche, SIM, IMEL e società finanziarie nonché le attività subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione emessi da tali enti, secondo quanto disposto dalla Banca d'Italia. Le SGR rientranti in un gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata non devono dedurre le partecipazioni detenute in altre SGR, banche, SIM, IMEL e società finanziarie consolidate nel patrimonio del gruppo;
- un importo pari al 50% dell'ammontare delle minusvalenze nette sul portafoglio immobilizzato

Le SGRS devono acquistare in proprio una quota almeno pari al 2% del valore complessivo netto iniziale di ciascun fondo che istituiscono e delle successive emissioni. Ove il valore complessivo netto di ciascun fondo (in fase di emissione iniziale delle quote o a seguito di emissioni successive) superi l'ammontare di 150 milioni di euro, la suddetta percentuale è ridotta, per la parte eccedente tale ammontare, all'1%. Ove l'attività di gestione e quella di promozione del fondo siano svolte da SGRS distinte, ciascuna società deve acquisire in proprio la metà delle quote di cui sopra. Per dedurre tali quote, le SGRS fanno riferimento al loro costo storico.

L'ammontare del patrimonio di vigilanza delle SGRS deve essere non inferiore alla somma tra:

- 1) Il maggiore importo tra:
 - 1.a) lo 0,02% della parte eccedente la somma delle attività – come risultante dall'ultimo prospetto pubblicato – dei fondi comuni di investimento e fondi pensione (ad eccezione di quelli per cui la SGR svolge attività di gestione in qualità di delegato) e dei patrimoni di Sicav di cui sono incaricate (tale requisito patrimoniale è calcolato fino ad un massimo di 10 milioni di euro).
 - 1.b) il 25% dei costi operativi fissi
- 2) Nel caso di gestione di fondi pensione con garanzia di restituzione del capitale, il requisito determinato dall'organo amministrativo relativo alla gestione di tali fondi.

³⁶Regolamento Banca d'Italia 14 aprile 2005, titolo II, sezione V

Ove l'attività di promozione e quella di gestione di OICR siano svolte da SGR distinte, alla società che si limita a svolgere l'attività di promozione non si applica il requisito di cui al punto 1.a).

In ogni caso il patrimonio di vigilanza di una SGRS non può essere inferiore all'ammontare minimo richiesto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Le SGRS verificano costantemente il rispetto dei requisiti minimi di patrimonio.

La Banca d'Italia può prevedere, ove la situazione patrimoniale, economica o finanziaria di una SGRS lo richieda, l'applicazione di misure più restrittive rispetto a quelle determinate in via generale.

11. IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali, l'efficacia ed efficienza dei processi aziendali, la salvaguardia del valore del patrimonio aziendale e la buona gestione di quello detenuto per conto della clientela, l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali, nonché la conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza, le norme di autoregolamentazione e le disposizioni interne dell'intermediario.

Le tipologie essenziali di controlli interni previsti dalla Banca d'Italia sono:

- controlli di linea che consistono nelle verifiche svolte sia da chi mette in atto una determinata attività, sia da chi ne ha la responsabilità di supervisione, generalmente nell'ambito della stessa unità organizzativa o funzione. Sono effettuati dalle stesse strutture produttive o incorporati nelle procedure automatizzate ovvero eseguiti nell'ambito dell'attività di *back-office*, assumono maggiore o minore profondità in relazione ai servizi svolti, alla complessità e dimensione operativa;
- controlli dei rischi, affidati a strutture diverse da quelli di gestione degli investimenti, che hanno il compito di concorrere alla definizione dei limiti operativi e delle metodologie di misurazione dei rischi e di controllare la coerenza dell'operatività con gli obiettivi di rischio-rendimento definiti dai competenti organi aziendali;
- controlli sulla conformità alle disposizioni di legge, ai provvedimenti delle autorità di vigilanza e alle norme di autoregolamentazione (es.: protocolli di autonomia, codici di autodisciplina) nonché a qualsiasi altra norma applicabile alla SGRS ("*compliance*");
- attività di revisione interna (*Internal Auditing* – I.A.); in tale ambito, rientra la valutazione periodica della completezza, della funzionalità e dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni in relazione alla natura e al livello dei rischi assunti. L'attività è condotta da strutture diverse e indipendenti da quelle produttive, anche attraverso verifiche in loco. L'organo amministrativo e quello di controllo devono essere regolarmente informati sull'attività svolta, affinché vengano adottate idonee e tempestive azioni correttive nel caso di carenze o anomalie.

Le attività di *compliance* e di *Internal Auditing*, possono, nelle realtà più piccole, essere svolte dallo stesso soggetto. Rientra tra le competenze di tali attività, comunque, la funzione di controllo interno così come descritta da Regolamento Consob.

11.1 Controllo dei rischi

Le SGR si dotano delle professionalità, degli strumenti e delle procedure idonee a misurare, gestire e controllare tutti i rischi sia finanziari che di tipo operativo, inerenti ai patrimoni gestiti. Esse, inoltre, presidiano adeguatamente i rischi che corrono in proprio, prevalentemente riconducibili alla categoria dei rischi operativi e reputazionali.

Preliminare alla gestione e misurazione dei rischi propri e dei patrimoni gestiti, è l'identificazione dei medesimi sulla base di un censimento che parta dalla accurata individuazione dei processi operativi. A tale scopo assume particolare rilevanza la definizione analitica dei processi di investimento e di valorizzazione della quota nonché dell'insieme dei rapporti con la clientela. Conseguentemente, le SGRS predispongono tutte le procedure necessarie per valutare la massima perdita probabile collegata ai rischi individuati.

Le SGRS si dotano di strumenti di analisi adeguati alla complessità quantitativa e qualitativa dei portafogli stessi al fine di effettuare il continuo monitoraggio dei rischi di mercato e di credito a cui sono esposti i patrimoni gestiti.

Devono essere chiaramente documentate le metodologie di misurazione e di controllo dei rischi connessi con le posizioni detenute nei portafogli gestiti e del loro impatto sul profilo di rischio complessivo del portafoglio.

Le SGRS che gestiscono fondi con una significativa operatività in strumenti derivati adottano metodologie adeguate a misurare e monitorare i rischi derivanti dall'utilizzo di strumenti finanziari derivati.

Le SGRS, inoltre, procedono al censimento dei rischi operativi, ponendo particolare attenzione all'efficienza e alla sicurezza delle tecnologie informatiche e all'utilizzo di canali distributivi innovativi (es.: Internet).

Al fine di minimizzare il rischio di un coinvolgimento anche inconsapevole in operazioni di riciclaggio, le SGRS si attengono alle "Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette" emanate dalla Banca d'Italia. Le istruzioni contengono regole organizzative e procedurali utili ad accrescere la conoscenza della clientela, assicurare l'integrità e l'autonomia gestionale, prevenire episodi di infedeltà dei dipendenti e dei collaboratori e individuare prontamente l'operatività anomala della clientela.

Le SGRS valutano se utilizzare, per la funzione di controllo dei rischi, unità interne – distinte da quelle di gestione – o avvalersi di strutture esterne (eventualmente di gruppo), nel rispetto dei criteri fissati per l'*outsourcing*.

Il controllo dei rischi:

- concorre alla definizione delle metodologie di misurazione dei rischi;
- concorre alla definizione dei limiti operativi assegnati alle strutture operative e definisce le procedure per la tempestiva verifica dei limiti medesimi;
- valida i flussi informativi necessari ad assicurare il tempestivo controllo delle esposizioni ai rischi finanziari dei patrimoni gestiti e l'immediata rilevazione delle anomalie riscontrate nell'operatività;
- verifica la coerenza delle scelte di investimento e dei risultati ottenuti con i profili di rischio-rendimento definiti dall'organo amministrativo;

- predispone il *reporting* nei confronti dell'organo amministrativo, dell'alta direzione e dei responsabili delle strutture operative circa l'evoluzione dei rischi, l'analisi delle performance e le violazioni dei limiti operativi fissati;
- verifica la coerenza dei modelli di misurazione dei rischi con l'operatività svolta dalla SGRS, effettua prove di stress e il *back-testing* dei modelli utilizzati proponendo, ove del caso, il loro adeguamento.

L'attività di controllo svolta deve essere adeguatamente documentata in modo tale da rendere possibile la ricostruzione delle informazioni relative alle posizioni in portafoglio e ai dati di mercato.

11.2 Attività di revisione interna

La struttura di revisione interna delle SGRS è autonoma, anche gerarchicamente, rispetto a quelle operative; il responsabile è nominato dall'organo amministrativo e ha le competenze necessarie per svolgere l'attività di controllo, anche alla luce della complessità dei processi aziendali che caratterizzano la SGR.

Agli incaricati dell'attività è garantito – per lo svolgimento delle verifiche di competenza – l'accesso a tutte le strutture aziendali nonché alle informazioni utili per il controllo sul corretto svolgimento delle funzioni aziendali esternalizzate.

L'ampiezza e la delicatezza dei compiti di revisione interna richiedono che gli addetti abbiano competenze specialistiche adeguate. La dotazione di idonei strumenti tecnici e informatici costituisce un ulteriore requisito.

La revisione interna assume, tra l'altro, compiti di controllo in ordine al buon funzionamento:

- dell'attività di *compliance*;
- dei controlli di linea e dei rischi;
- dei principi di separazione dei patrimoni gestiti;
- del sistema di tenuta delle evitenze contabili;
- dello scambio di flussi informativi tra i settori aziendali e tra la SGRS e gli altri soggetti coinvolti nella prestazione dei servizi (gestore, banca depositaria, collocatori, enti di servizio esterni, ecc.);
- dell'adeguatezza delle dotazioni tecnologiche e delle capacità professionali degli addetti ai sistemi informativi aziendali, anche nel caso in cui tali sistemi siano esternalizzati;
- della rispondenza dell'operato degli *outsourcer* agli standard stabiliti con la convenzione di conferimento dell'incarico.

Gli esiti delle verifiche periodiche e le proposte di miglioramenti organizzativi o procedurali individuate dall'I.A. sono portati a conoscenza dell'organo amministrativo e di quello di controllo.

11.3 Esternalizzazione di funzioni di controllo

La Banca d'Italia, sentita la Consob per gli aspetti di competenza, si riserva di valutare ipotesi di affidamento della funzione di controllo dei rischi e/o di quella di revisione interna delle SGR a terzi o a strutture di gruppo³⁷.

³⁷ In quest'ultimo caso bisogna salvaguardare l'autonomia della SGRS nei confronti del gruppo di appartenenza e l'interesse dei partecipanti.

Resta ferma la responsabilità dei vertici aziendali della SGRS in ordine al corretto svolgimento delle funzioni. Si applicano i principi per l'*outsourcing* delle funzioni aziendali diverse da quelle di gestione³⁸.

E' comunque necessario che sia individuato il responsabile dell'I.A. e che gli sia assicurato un adeguato grado di autonomia rispetto alla struttura di gruppo.

11.4 Procedure interne³⁹

E' l'insieme delle disposizioni interne e degli strumenti adottati per la prestazione dei servizi. Le SGRS si dotano di procedure finalizzate a:

- assicurare l'ordinata e corretta prestazione dei servizi;
- ricostruire le modalità, i tempi e le caratteristiche dei comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi;
- assicurare una adeguata vigilanza interna sulle attività svolte dal personale addetto e dai promotori finanziari;
- assicurare che non si verifichino scambi di informazioni fra settori dell'organizzazione aziendale che devono essere tenuti separati secondo quanto disposto dalla Banca d'Italia⁴⁰;
- assicurare che non si verifichino scambi di informazioni con altre società del gruppo che prestano servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, collocamento e servizi accessori;
- assicurare l'ordinata e sollecita gestione ed archiviazione della corrispondenza e delle documentazione ricevuta e trasmessa, anche tramite i promotori finanziari, nell'ambito dei servizi prestati.

³⁸ Deleghe di funzioni aziendali – Principi generali – Le SGR, al fine di conseguire maggiore efficienza nei processi produttivi e nelle procedure operative ovvero di avvalersi di specifiche competenze professionali, possono ricorrere a soggetti esterni all'azienda per lo svolgimento di determinate attività.

Resta ferma la responsabilità della SGR per il corretto svolgimento delle attività delegate a terzi. Considerato che anche il rapporto con soggetti esterni fa emergere rischi operativi o di reputazione che necessitano di idonei presidi organizzativi e contrattuali, la società mantiene adeguate capacità di controllo delle attività cedute in *outsourcing* e interviene tempestivamente ove la qualità dei servizi forniti dall'incaricato esterno è carente. A tal fine, deve essere individuato all'interno della SGR, il responsabile della verifica dell'adempimento da parte dell'*outsourcer* degli impegni assunti e della qualità del servizio offerto.

Nel deliberare l'esternalizzazione i competenti organi aziendali si assicurano che la SGR:

- eviti una posizione di dipendenza nei confronti dell'*outsourcer*;
- controlli l'operato dell'*outsourcer*, interloquisca efficacemente e tempestivamente con esso, segnali eventuali interventi correttivi;
- preservi la continuità dell'azione aziendale nei casi di sostituzione, revoca, rinuncia dell'*outsourcer*.

La SGR valuta attentamente le capacità gestionali e organizzative dell'*outsourcer* e pone particolare attenzione al fine di evitare situazioni di conflitto tra gli interessi del delegato e quelli dei titolari di diritti sui patrimoni gestiti.

I contratti di *outsourcing* sono redatti in forma scritta e prevedono almeno:

- che la delega conferita
 - non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità della SGR delegante;
 - può essere revocata con effetto immediato dalla SGR;
- che gli organi di controllo della SGR hanno l'incondizionata possibilità di accedere agli uffici del delegato per verificare tutte le procedure tecnico-amministrative – nonché le relative risultanze – attinenti alle funzioni svolte per conto della SGR;
- che le autorità di vigilanza possano svolgere l'attività di supervisione e controllo attraverso l'accesso, anche presso l'*outsourcer*, alle informazioni e a tutta la documentazione relative allo svolgimento dell'attività delegata;
- i compiti assegnati e i livelli di servizio da assicurare, sia in rapporto alla complessiva strategia aziendale sia in relazione agli standard quali-quantitativi definiti. E' inoltre previsto che la SGR può in qualunque momento impartire ulteriori istruzioni per l'esercizio dell'incarico;
- le modalità organizzative e le risorse dedicate all'attività da parte del soggetto che offre il servizio;
- meccanismi contrattuali (clausole risolutive espresse, termini di preavviso, ecc) che consentano alla SGR, per fatti collegati a eventi della vita societaria dell'*outsourcer*, all'ineguaglianza dei servizi offerti, a rilevanti modifiche dell'assetto organizzativo o operativo della SGR, di adeguare l'accordo ovvero di ricercare altri *outsourcer*;
- un'adeguata tutela della riservatezza delle informazioni relative all'attività delegata.

³⁹ Art. 56 delibera Consob 11522 del 1 luglio 1998

⁴⁰ Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett.a) del TUF

Le SGRS comunicano per iscritto al personale addetto e ai promotori finanziari le procedure concernenti le modalità di svolgimento delle attività agli stessi assegnati, precisando i connessi compiti, doveri e responsabilità.

11.5 Codice interno di comportamento⁴¹

Le SGRS adottano e rispettano un codice interno di autodisciplina che definisce le regole di comportamento dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, dei dipendenti, dei promotori finanziari e dei collaboratori. Tale codice deve fare quantomeno riferimento:

- all'obbligo di riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale acquisite dagli investitori o di cui comunque dispongano in ragione della propria funzione;
- alle procedure stabilite per compiere per conto proprio operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari;
- alle procedure concernenti i rapporti con gli investitori che intendano avvalersi di procuratori o incaricati ai fini della stipulazione dei contratti o dell'effettuazione di operazioni, se questi sono amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari degli intermediari stessi;
- al divieto di ricevere utilità da terzi che possano indurre a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi degli investitori o del soggetto per conto del quale operano.

Le SGRS rispettano i codici di autodisciplina adottati dalle associazioni di categoria alle quali aderiscono.

Le SGRS si astengono dal porre in essere e controllano che i propri dipendenti, collaboratori o promotori finanziari non pongano in essere comportamenti pericolosi, ritenuti pericolosi o indicativi di situazioni di pericolo per il pubblico risparmio e per il mercato.

11.6 Reclami⁴²

Le SGRS istituiscono un apposito registro in forma elettronica, gestito dal responsabile della funzione di controllo interno, in cui sono tempestivamente annotati gli estremi essenziali dei reclami presentati per iscritto dagli investitori.

Il registro dei reclami deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- l'identificazione dell'investitore che ha presentato il reclamo e del servizio al quale il reclamo si riferisce;
- l'identificazione del dipendente, collaboratore o promotore finanziario, dell'unità organizzativa di appartenenza e del relativo responsabile, a cui è stato affidato l'investitore per la prestazione del servizio;
- la data di presentazione e ricevimento del reclamo;
- le cause del reclamo;
- le somme di denaro e il valore degli strumenti finanziari di pertinenza dell'investitore complessivamente detenuti dall'intermediario;
- il pregiudizio economico lamentato dall'investitore o stimato in relazione a quanto esposto nel reclamo;
- la data dell'eventuale corrispondenza intercorsa prima dell'esito del reclamo;
- le valutazioni sintetiche del reclamo e il suo esito;
- la data di comunicazione dell'esito del reclamo.

⁴¹ Art. 58 delibera Consob 11522 del 1 luglio 1998

⁴² Art. 59 delibera Consob 11522 del 1 luglio 1998

Le SGRS trattano i reclami ricevuti in modo sollecito; l'esito finale del reclamo è comunicato per iscritto all'investitore entro il termine di 90 giorni dal ricevimento.

Entro 40 giorni dalla fine di ciascun semestre, il responsabile della funzione di controllo interno trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una apposita relazione che illustri, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti. Nell'ambito delle rispettive competenze, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale formulano le proprie osservazioni e determinazioni sulla relazione pervenuta.

ALLEGATO A - PROGRAMMA INIZIALE DI ATTIVITA'

Le SGRS predispongono un programma che illustra l'attività d'impresa, le sue linee di sviluppo, gli obiettivi perseguiti, le strategie che la società intende seguire per la loro realizzazione nonché ogni altro elemento che consenta di valutare l'iniziativa. Il programma di attività è accompagnato da una relazione sulla struttura organizzativa.

Il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa contengono almeno le informazioni di seguito elencate.

A) Attività, servizi e prodotti

La società indica le attività e i servizi che intende svolgere, compresi l'eventuale istituzione e/o gestione di fondi pensione, le attività connesse e strumentali nonché i servizi accessori. In particolare la società:

1. con riguardo al servizio di gestione collettiva, precisa:
 - la tipologia di fondi che intende istituire e di clientela cui si indirizza il servizio (es.: investitori qualificati, piccoli risparmiatori);
 - se si intende limitare la propria attività all'istituzione e promozione dei fondi ovvero se intende svolgere direttamente l'attività di gestione;
 - le modalità di svolgimento dell'attività di gestione. In particolare, se intende affidare scelte di investimento relative ai fondi gestiti a intermediari abilitati a prestare i servizi di gestione, specificando ampiezza e contenuto dell'incarico, ovvero se intende ricevere analoghi incarichi.

2. con riguardo al servizio di gestione individuale, precisa:
 - la tipologia di clientela cui il servizio è indirizzato, anche in relazione all'eventuale fissazione di un ammontare minimo al di sotto del quale il servizio non viene offerto (es.: gestioni di grandi patrimoni, gestioni di patrimoni di medie dimensioni);
 - le linee di gestione che si intendono offrire e le loro caratteristiche (es.: grado di rischio, mercato di riferimento);
 - le modalità di svolgimento dell'attività di gestione. In particolare, va indicato se la società intende conferire a terzi l'esecuzione dell'incarico gestorio con riferimento all'intero portafoglio del cliente. Qualora la società abbia in programma di affidare a terzi l'esecuzione dell'incarico gestorio con riferimento a parte del portafoglio del cliente, tale circostanza va indicata specificando ampiezza e contenuto dell'incarico.

(Il punto 2. ovviamente sussiste solo per le SGRS che prestano il servizio di gestione su base individuale dei patrimoni facenti capo a investitori istituzionali)

La società indica l'ambito territoriale di offerta dei propri prodotti e servizi, precisando, in particolare:

- le eventuali prospettive di sviluppo all'estero;
- i canali distributivi che intende attivare;
- l'eventuale intenzione di offrire direttamente le quote di fondi comuni. In tal caso, sono forniti riferimenti sulla rete di promotori (es.: numero di promotori, distribuzione territoriale, tipologie di rapporti contrattuali).

B) Struttura organizzativa e investimenti

La relazione sulla struttura organizzativa, allegata al programma di attività, è redatta secondo lo schema contenuto nell'allegato B.

Nella relazione la società indica, inoltre:

- i principali investimenti e interventi organizzativi attuati, in corso di attuazione e programmati per il triennio successivo relativi alle attività descritti sub A)
- un piano di assunzione di personale relativo al primo triennio di attività, ripartito per anno e per funzioni.

C) Previsioni di sviluppo delle attività

Nel programma di attività la società indica:

- il/i mercato/i di riferimento dei servizi e dei prodotti che intende sviluppare;
- le previsioni circa il posizionamento della SGR nel/e mercato/i di riferimento;
- i volumi di affari programmati nel corso dei successivi tre esercizi, ripartiti per ciascun esercizio;
- i criteri e le politiche di remunerazione dei prodotti e dei servizi;
- i criteri e le politiche di remunerazione dei canali distributivi.

D) Situazione patrimoniale, economica e finanziaria

Al programma di attività la SGR allega i bilanci previsionali (stato patrimoniale e conto economico analitico) dei primi tre esercizi da cui risultano:

- gli investimenti che la società intende effettuare, con indicazione dell'ammontare, del piano di ammortamento, delle forme di finanziamento, nonché della durata o dei tempi di realizzazione;
- i costi operativi, distinti per categoria;
- l'andamento del *cash-flow*;
- l'andamento del patrimonio di vigilanza e dei requisiti prudenziali stimati.

Sono indicate le ipotesi sulle quali si basano le previsioni effettuate, che devono essere riferite a scenari alternativi.

Nel programma di attività la società indica le modalità con le quali intende assicurare condizioni di equilibrio economico e il rispetto delle norme prudenziali nelle fasi di avvio dell'attività, anche in caso di sviluppo dei volumi operativi inferiori alle attese.

In caso di istanze di autorizzazione da parte di società già operanti, il programma di attività inoltre indica:

- le attività svolte in precedenza. In particolare, sono forniti i dati necessari a valutare la rispondenza della situazione della società alle regole prudenziali e alle attività esercitabili dalle SGRS. Sono allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi;
- le modalità di dismissione delle attività non compatibili con quelle consentite alle SGRS;
- le iniziative, e i relativi tempi di attuazione, per riconvertire le risorse umane e adeguare quelle tecnologiche alle esigenze dei processi di produzione che caratterizzano l'attività delle SGRS.

Nel valutare il programma di attività e la struttura organizzativa, la Banca d'Italia pone particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- stato di realizzazione dei progetti;
- accordi con terze parti già definiti o in via di definizione;
- caratteristiche professionali individuate per le figure destinate a ricoprire i ruoli principali dell'organigramma aziendale;
- sostenibilità dei piani di sviluppo;
- stime alla base dei budget previsionali.

ALLEGATO B - RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Oltre alle indicazioni di seguito indicate, le SGRS devono fornire un organigramma aziendale specificando i compiti attribuiti alle singole unità aziendali ed indicando i responsabili delle medesime. Se la SGRS dispone di sedi periferiche indicarne il numero, la localizzazione e i compiti.

A) **GOVERNANCE**

Sono indicati:

- i soggetti cui è ricondotto il controllo della società;
- l'eventuale ruolo della società all'interno del gruppo d'appartenenza;
- il ruolo dell'organo amministrativo nella determinazione delle politiche aziendali, con riferimento specialmente alle strategie di gestione;
- il ruolo e la responsabilità dei diversi livelli di *management*, precisando l'esistenza di comitati esecutivi o consultivi;
- la presenza di amministratori indipendenti;
- frequenza e contenuto dell'informativa fornita all'organo amministrativo e all'alta direzione per l'attività di controllo dell'andamento della società;
- l'articolazione delle deleghe all'interno dell'azienda con riferimento ai servizi prestati;
- gli strumenti utilizzati per rendere noti alla struttura i poteri delegati;
- i meccanismi di controllo previsti per verificare il rispetto delle deleghe e se esiste una procedura per richiedere il superamento dei poteri attribuiti.

B) **IL PROCESSO D'INVESTIMENTO**

Descrivere gli obiettivi sottostanti al processo di investimento, evidenziando, in particolare, le modalità di allineamento delle politiche di gestione con gli obiettivi perseguiti in termini di rischio-rendimento prescelto, ed indicando - per ciascuna fase del processo - le unità organizzative coinvolte.

Illustrare l'articolazione organizzativa delle strutture operative, specificando:

- la ripartizione delle strutture di *front office* (es.: per tipologia di prodotto gestito o classe di strumento finanziario trattato) e le modalità di coordinamento tra le medesime;
- i responsabili di ciascuna struttura di *front office* e le loro esperienze professionali;
- il numero di addetti operanti nelle diverse strutture e le caratteristiche ed esperienze tecnico-professionali degli stessi;
- le procedure relative alle operazioni svolte;
- le informazioni di cui dispongono i *trader* circa la composizione e la rischiosità dei portafogli e la frequenza di aggiornamento delle stesse;
- la tipologia di sistemi informativi e gli *information provider* utilizzati per ciascuna unità di negoziazione;
- le modalità di ricostruzione delle caratteristiche principali delle operazioni eseguite (es.: condizioni praticate per le operazioni "fuori mercato")

C) **PROCESSO DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE**

Descrivere le procedure e le unità coinvolte nel processo di valorizzazione della quota, specificando:

- le funzioni svolte dalle strutture di *back office* e/o *middle office* (anche di gruppo) e le modalità con cui queste strutture interagiscono con il front office;
- i responsabili delle strutture di *back office* e *middle office* e le loro esperienze professionali;
- i sistemi informatici utilizzati dalle unità di *back office* e *middle office* e le aree di manualità che caratterizzano l'operato di queste strutture,
- i processi di controllo, validazione e contabilizzazione delle singole transazioni;
- le modalità di trasmissione e i responsabili delle strutture deputate a inviare i flussi informativi alla banca depositaria per la valorizzazione della quota;
- le modalità di controllo dell'allineamento dei dati anagrafici della SGRS con quelli in possesso della depositaria;
- le fasi e i tempi del processo di calcolo del valore della quota (specificando le caratteristiche dei sistemi informatici utilizzati);
- le procedure che la SGRS avvia nel caso di errore nella valorizzazione della quota;
- i *report* inviati all'unità di revisione interna sulle attività svolte.

Qualora la SGRS abbia affidato alla banca depositaria il compito di calcolare il valore della quota, allegare la convenzione in cui vengono definiti il procedimento concordato per la valorizzazione della quota e i flussi informativi reciproci tra SGRS e banca depositaria.

D) CONTROLLI INTERNI E RISK MANAGEMENT

D.1) CONTROLLI INTERNI

Descrivere la collocazione della funzione di revisione interna e i relativi compiti.

Indicare il nominativo del responsabile dell'unità di revisione interna e le relative esperienze professionali, allegando un dettagliato *curriculum vitae*.

Indicare il numero delle risorse dedicate all'attività di revisione interna presso la SGR (specificare se si tratta di impiego a tempo pieno o parziale) nonché le caratteristiche e le esperienze tecnico-professionali.

In caso di affidamento in *outsourcing* della funzione, indicare l'impegno in termini di giorni-uomo richiesto al fornitore.

Indicare la frequenza e le modalità di svolgimento dei compiti in materia di controllo con riferimento, almeno, alle verifiche:

- richieste dalle vigenti disposizioni in materia;
- concernenti la complessiva adeguatezza del processo di produzione del servizio di gestione, anche in relazione ai soggetti coinvolti nel processo medesimo e tenendo conto delle caratteristiche e dello scopo di ciascun prodotto o servizio offerto (fondi comuni e/o gestioni individuali in titoli, in fondi, ecc.);
- attinenti alla valutazione e gestione dei rischi assunti dalla SGR (tempistica dei controlli svolti e contenuto dei *reports* relativi agli indicatori di rischiosità e di *performance* dei prodotti).

Descrivere le caratteristiche degli strumenti di cui la SGR si avvale per finalità di controllo.

Ove la società collochi i propri prodotti fuori sede mediante promotori finanziari, specificare i controlli svolti sull'operato della rete, specificare i controlli svolti sull'operato della rete.

D.2) FUNZIONE DI RISK MANAGEMENT

Indicare se la SGR dispone di una funzione di *risk management*, specificandone la collocazione organizzativa ed i relativi compiti.

Indicare il nominativo del responsabile della funzione di *risk management* e le relative esperienze professionali, allegando un dettagliato *curriculum vitae*.

Indicare il numero delle risorse dedicate all'attività di *risk management* presso la SGR (specificare se si tratta di impiego a tempo pieno o parziale) nonché le caratteristiche e le esperienze tecnico-professionali.

Se la società ha effettuato una ricognizione delle diverse fattispecie di rischio cui è esposta in relazione alle attività svolte, allegare tale "mappa", indicando anche i punti di controllo.

Descrivere le caratteristiche in termini di rischio finanziario dei diversi prodotti gestiti (raggruppati per "famiglie", in caso di numerosità dei prodotti stessi) e di strategie implementate (con riferimento ai fondi speculativi).

Illustrare i principali indicatori utilizzati dalla funzione di *risk management* per il controllo del profilo rischio/rendimento dei portafogli gestiti, indicandone anche la finalità dell'utilizzo e il contenuto dell'informativa per l'alta direzione e/o per le strutture operative.

Illustrare le procedure definite per controllare e valutare costantemente il rischio delle posizioni in derivati ed il contributo di tali posizioni al profilo di rischio generale del portafoglio nonché per controllare e valutare costantemente la rischiosità connessa con l'utilizzo della leva finanziaria. Le metodologie per la misura e il controllo dei rischi derivanti dall'operatività in prodotti derivati devono essere definite in relazione al grado di operatività in tali strumenti; le SGRS forniscono informazioni circa il ricorso a strumenti derivati con l'indicazione delle finalità della gestione, della misura massima degli impegni e/o del rischio assumibile a fronte di dette operazioni.

Nel caso di utilizzo di un modello di *risk management* indicare le fonti di dati utilizzati (e i controlli svolti per verificarne l'attendibilità), le verifiche di *backtesting* e le prove di *stress test* condotte, illustrando i risultati di tale attività e le eventuali conseguenti azioni.

Specificare gli strumenti informativi disponibili per simulare l'impatto delle operazioni disposte dai gestori sul rispetto dei limiti operativi (di legge, regolamentari, interni) e sul profilo di rischio/rendimento dei portafogli gestiti.

E) SISTEMI INFORMATIVO-CONTABILI

Descrivere, in sintesi, l'architettura dei sistemi informativi utilizzati

Descrivere, in sintesi, le soluzioni contabili per avere informazioni riferite a ciascun servizio esercitato (volume di attività sviluppato, costi e ricavi specifici di pertinenza)

Indicare le misure di sicurezza informatica poste in essere a tutela del patrimonio informativo aziendale, con particolare riferimento ai criteri di protezione degli accessi (principalmente nel caso di collocamento via Internet) e alle procedure di *back up* e di *recovery* previste.

E) RAPPORTI CON GLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO PRODUTTIVO E DISTRIBUTIVO DEL RISPARMIO GESTITO

Descrivere:

- i flussi informativi previsti tra società gestore e società promotrice (se esistente);
- l'ampiezza delle deleghe eventualmente attribuite ai sensi dell'art. 33, comma 3 e 24, comma 1, lett. f), del TUF e i sistemi adottati dalla SGRS per controllare l'operato del delegato;
- le procedure e i flussi informativi instaurati con la banca depositaria al fine di consentire il corretto e tempestivo espletamento dei rispettivi compiti;
- l'organizzazione della struttura di contatto con la clientela, fornendo riferimenti sull'articolazione della rete di vendita;
- le procedure e gli accordi con gli enti collocatori e la banca depositaria per il tempestivo e corretto svolgimento delle operazioni di sottoscrizione e rimborso delle quote degli OICR gestiti;
- gli accordi con *prime broker*;
- eventuali accordi che prevedano la ricezione da parte della SGR di utilità (es.: *soft commission*) a fronte di accordi con gestori o altri soggetti.

F) ACCORDI DI SERVIZIO CON ENTI ESTERNI

Descrivere:

- le eventuali funzioni aziendali affidate a soggetti esterni, specificando se questi appartengono al gruppo della SGRS;
- i criteri che hanno guidato alla scelta degli *outsourcer*;
- le risorse utilizzate dagli *outsourcer* e dalla SGRS per il loro controllo;
- i meccanismi di controllo attivati per garantire la qualità del servizio (ivi compresa la possibilità di rivolgersi ad altri soggetti tempestivamente e senza pregiudizio per la funzionalità dei servizi) e il rispetto dei vincoli di riservatezza e normativi eventualmente esistenti.

G) ALTRI CONTROLLI

Descrivere i presidi adottati per garantire che il servizio di gestione venga prestato in modo indipendente, nell'esclusivo interesse degli investitori.